

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 06 Aprile 2009

ALER MONZA E BRIANZA

COMUNE di BRUGHERIO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

Art. 1 Principi generali

Il presente regolamento è adottato per disciplinare le modalità di funzionamento della commissione di cui all'art.7, comma 2, L.R. 27/2007 e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà.

La commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art.7, 1° comma, L.R. 27/2007, eroga contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico, individuale e familiare, in relazione al pagamento **del canone di locazione e dei servizi prestati dall'Ente proprietario a decorrere dalla data del 16/01/2008.**

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria.

Art.2 Modalità di funzionamento

La commissione è costituita da un massimo di 2 rappresentanti del Comune, di cui uno con funzioni di Presidente, e da 2 rappresentanti dell'Ente proprietario, se diverso dal Comune, tra i quali il Direttore Generale dell'Aler o suo delegato:

La commissione ha sede presso l'Aler territorialmente competente.

Alle sedute della commissione è garantita la presenza di 2 rappresentanti degli Assegnatari con funzione consultiva .

Alla convocazione della commissione provvede l'Ente proprietario sentito il Comune.

La commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti, in caso di assenza dei rappresentanti del Comune, la presidenza viene assunta da un rappresentante dell'Ente proprietario.

Art. 3 Beneficiari

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art.1, comma 3, lettera a), Regolamento Regionale 1/2004.

Art. 4 Requisiti dei beneficiari

Possono essere beneficiari i nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio-economico accertate dalla Commissione, purché non occupanti alloggi sottoutilizzati, ex art. 22, comma 11 del R.R. n. 1/2004, e non hanno accettato la proposta di mobilità da parte dell'Ente Gestore.

Il nucleo familiare dei soggetti richiedenti il contributo di solidarietà non deve possedere un patrimonio mobiliare (depositi postali, bancari, ecc.) superiore ad €. 10.000,00 e deve

essere collocato nell'Area di protezione o nell'Area di accesso.

Non deve altresì possedere un patrimonio immobiliare la cui quota di possesso sia del 100%.

Art. 5 Istanza

La richiesta di contributo di solidarietà può essere presentata sia all'Ente proprietario dell'alloggio sia al Comune di residenza.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare e il possesso dei requisiti necessari per la erogazione del contributo.

All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR 445/2000.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti nei confronti del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 6 Individuazione delle risorse

Le risorse da destinare a contributi sono quelle messe a disposizione dagli enti proprietari e dai comuni ai sensi dell'art.7, comma 6, lettere a) e b), L.R. 27/2007, di cui il 50% di competenza del Comune ed il 50% a carico della proprietà.

Alla erogazione di ciascun contributo deliberato dalla Commissione provvede l'Ente proprietario e il Comune fino alla concorrenza degli importi da ciascuno messi a disposizione.

Le risorse di cui alla lettera a) del succitato art. 7 comma 6 possono essere destinate esclusivamente agli assegnatari del patrimonio dell'Ente proprietario.

Art. 7 Istruttoria.

L'Ente che riceve la richiesta di contributo, in attuazione di quanto previsto dall'art.7, comma 3, lettere a) e b), L.R. 27/2007, richiede ai servizi sociali del Comune, entro 30 giorni, una relazione contenente la valutazione della situazione socio economica del richiedente e gli eventuali contributi erogati.

I servizi sociali provvedono nei successivi 30 giorni all'accertamento ed alla trasmissione della relativa relazione.

La commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda.

Art. 8 Sostegno economico. Definizione degli importi.

La commissione determina gli interventi economici da corrispondere a favore dei singoli utenti in relazione alle risorse disponibili.

Art. 9 Sostegno economico. Adempimenti successivi.

Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti, ovvero di addebiti futuri.

A tal fine la quota parte del contributo erogato dal Comune, se diverso dall'Ente proprietario, viene corrisposta all'Ente Proprietario.

Art. 10 - Sostegno economico. Perdita dei requisiti

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione totale o parziale del contributo.

Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione, da parte dell'inquilino aspirante acquirente, degli importi del contributo di solidarietà corrisposti nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

Art. 11 - Sostegno economico. Controlli

L'Ente proprietario svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione del contributo, l'Ente proprietario procede alla revoca immediata del beneficio e avvia la procedura per il recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Per Aler Monza e Brianza

Per il Comune